



Cod. L1/P2
Cod. FF/pv
Circolare n. 135

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 0001405
Data: 24/10/2018

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Ai Consigli di Disciplina degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

LORO SEDI

**Oggetto: Sentenza Cassazione SS.UU. n. 20685 / 2018.
Notifiche a mezzo PEC procedimenti disciplinari.**

Come anticipato dal Presidente, in occasione della Conferenza degli Ordini di Matera, la recente sentenza della Cassazione civile SS.UU. n. 20685/2018 contiene importanti novità con riferimento alle notifiche dei procedimenti disciplinari ma anche altri importanti principi generali che meritano di essere evidenziati per i risvolti di grande novità per l'intero sistema ordinistico.

FATTI

Un professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Genova ha subito l'irrogazione della sanzione della cancellazione per violazione di numerosi doveri deontologici connessi ad un articolato e complesso contenzioso giudiziale.

La decisione di primo grado è stata preceduta dalla notifica a mezzo PEC dell'atto di citazione per l'udienza dibattimentale e la decisione finale è stata notificata anch'essa mediante PEC.

Tale decisione è stata impugnata dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF) per quattro motivi tra cui la inesistenza o nullità della notificazione della decisione stessa.

Il CNF, con sentenza n. 396 del 31/12/2016, ha accolto il ricorso del professionista ritenendo inesistente la notifica a mezzo PEC rispetto agli obblighi contenuti nel Regio Decreto n. 37 del 1934 (normativa degli avvocati in materia disciplinare).

Successivamente, l'Ordine degli Avvocati ha impugnato la sentenza n. 396/2016 dinanzi alla Cassazione che si è espressa a Sezioni Unite con sentenza n. 20685/2018.

PRINCIPI GENERALI

1. Il procedimento disciplinare ha natura amministrativa e si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo
2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati **non può che definirsi ente pubblico non economico** e in quanto tale riferirsi alla norma generale dell'art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 165/2001. Deve dunque trovare applicazione la Legge n. 890/1982 e mm.ii. in base alla quale la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notifica degli atti aventi natura amministrativa e adottati dalle pubbliche amministrazioni.





3. L'intero corpus normativo del D.Lgs. n. 82/2005 - **c.d. codice dell'amministrazione digitale** - **si applica anche agli enti pubblici non economici, e, pertanto, si applicano anche gli artt. 48, commi e 2 relativi alla trasmissione telematica a mezzo PEC.**

4. Lo sviluppo dell'intero contesto normativo interagisce con l'originario R.D. n. 37/1934 imponendo " ... un'interpretazione evolutiva che consenta **la piena equiparazione tra le forme di notificazione tradizionali e quelle possibili non solo in virtù delle nuove tecnologie, ma soprattutto delle innovazioni normative che queste valorizzano, adeguando l'ordinamento al progresso tecnico e scientifico ... benché fosse rimasta ancora formalmente intatta la previsione originaria** " (R.D. n. 37/1934).

5. " ... ove non sia espressamente imposta, **ogni qualvolta sia tecnicamente possibile e non vietata in modo espresso da specifiche disposizioni di legge ... la modalità di gestione informatica o telematica** di ogni fase del procedimento amministrativo - e quindi anche quella della sua comunicazione agli interessati **costituisce oggetto di un autentico dovere comportamentale per la pubblica amministrazione ... ben potendo ricondursi al buon andamento dell'azione amministrativa, gli intuitivi recuperi di economia ed efficacia ... conseguibili con l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.**"

6. " ... Il riferimento alla **notifica a mezzo ufficiale giudiziario** non può ritenersi attributivo di una competenza esclusiva in virtù di una norma speciale idonea a **sopravvivere in quanto tale all'evoluzione normativa e tecnologica** degli ottanta anni successivi, **non essendovi alcun motivo in astratto per configurare una minore garanzia** della completezza e della genuinità ... **al fine di garantire il pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa ...**".

I principi di diritto sopra riportati si ritiene trovino applicazione anche ai procedimenti disciplinari promossi dai Consigli e Collegi di Disciplina degli Ordini degli Architetti P.P.C.

Si rinvia per ogni ulteriore approfondimento alla lettura integrale della sentenza stessa.

Distinti saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Zappochin)

All.to.:

